COMUNE DI NAPOLI
AREA TUTELA DEL TERRITORIO
Servizio Sicurezza Abitativa

Ordinanza sindacale
n.856 del 28.09.2026

OGGETTO: Provvedimento a tutela della pubblica incolumità per il fabbricato di Corso Sirena n.182. ID. n°881/26.

IL SINDACO

Premesso che Personale dei Vigili del Fuoco e del Servizio Protezione Civile (diffida PG/2026/0892424) sono intervenuti, in data 27/08/2026, presso l'immobile con accesso in Corso Sirena civico 182, ed hanno constatato: "*il terrazzino con affaccio su Corso Sirena, si presenta con la testata in materiale lapideo, lato sinistro osservando dalla strada, distaccata di circa 2 cm dalla restante parte del calpestio. Di contro la pavimentazione del terrazzino stesso non presenta lesioni di tale portata".*
Personale dei Vigili del Fuoco e del Servizio Protezione Civile (diffida PG/2026/0957027) sono intervenuti nuovamente in data 14/09/2026, presso il medesimo immobile ed hanno constatato: "che *nell'appartamento al primo piano, con affaccio su cortile interno e su Corso Sirena, sono in corso lavori edilizi. I Vigili del fuoco hanno eliminato il pericolo derivante da alcuni vetri rotti della ormai demolita veranda prospettante sul cortile interno. Rispetto a tale demolizione, sulla parte sinistra uscendo sulla veranda si rilevava anche l'avvenuta demolizione di un muro in pietra, su cui insisteva un piccolo sbalzo non praticabile, sempre in pietra. Inoltre, lungo il fronte prospettante sul cortile interno, sono presenti elementi in ferro con riquadri in vetro, la cui sicurezza di ancoraggio è da verificare. Invece, per quanto attiene il terrazzino con affaccio su Corso Sirena, la testata in materiale lapideo, segnalata nel precedente provvedimento e posizionata lato sinistro osservando dalla strada, risulta eliminata, in uno con molti altri elementi del terrazzino stesso, nel corso dei lavori edilizi in esecuzione".*

La diffida PG/2026/0892424, del Servizio di Protezione Civile ha ordinato anche la verifica dell'area sottostante il terrazzino da interdire, in quanto interessata dal pericolo, la verifica e il monitoraggio della stabilità del terrazzino, l'eliminazione del pericolo esistente dal distacco della testata sulla parte sinistra del terrazzino.

La diffida PG/2026/0957027, del Servizio di Protezione Civile ha ordinato anche l'immediata verifica dell'unità immobiliare, l'eliminazione dei pericoli esistenti, la non praticabilità dell'alloggio in esame e del cortile interno sul lato sinistro del fabbricato

Rilevato che agli atti del *Servizio Sicurezza Abitativa*, nonostante la diffida, non risulta acquisito idoneo *certificato di regolare esecuzione dei lavori di eliminato pericolo* relativo ai dissesti sopra indicati.

Considerato che allo stato i dissesti rilevati costituiscono potenziali pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e, pertanto, sussiste l'urgenza di provvedere a eseguire i relativi accertamenti con le eventuali opere provvisionali di messa in sicurezza al fine di eliminare ogni pericolo per la tutela di incolumità delle persone e integrità dei beni.

Visti
- la Legge n.241 del 7 agosto 1990 smi, *Nuove norme sul procedimento amministrativi*;
- il Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 smi, *Testo unico sull'ordinamento degli enti locali* e in particolare l'articolo 54, comma 4 prevede che il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta

provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;
- il *Regolamento edilizio* approvato con decreto dell'Amministrazione provinciale n.604 del 6 agosto 1999, così come modificato e integrato dalle norme di attuazione della variante generale al Prg, approvata con DPGRC n.323 del 11 giugno 2004 e dalla Delibera Consiliare n.37 del 18 novembre 2011.

Preso atto che il presente provvedimento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di cui all'art.6, co.1 del Regolamento UE 2016/679 e opportunamente nascosti ed oscurati.

Tanto premesso,

Il Dirigente
Valeria Vanella

ORDINA

A omissis.

- a scopo cautelativo di non praticare e far praticare "ad horas" fino ad eliminato pericolo, gli affacci (*terrazzi, balconi, finestre*) e le aree, pubbliche e private, sottostante il terrazzino, *con affaccio su Corso Sirena,* oggetto dei dissesti e per opere di verifica e messa in sicurezza di detto terrazzino;

- di non praticare e né far praticare, fino ad eliminato pericolo, l'alloggio in esame, compresi i terrazzini, e il cortile interno sul lato sinistro del fabbricato;

 di eseguire una accurata verifica e monitoraggio della stabilità del terrazzino con affaccio su Corso Sirena;

- di eseguire una accurata verifica dell'alloggio oggetto dei dissesti, con particolare riferimento alle demolizioni effettuate ed agli elementi in ferro con riquadri in vetro presenti lungo il fronte prospettante sul cortile interno;

- di eseguire immediatamente senza alcun indugio tutte le misure necessarie per garantire l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni da temuti crolli/cedimenti della struttura stessa, mediante l'esecuzione degli accertamenti tecnici con le eventuali opere di messa in sicurezza dei luoghi, in ottemperanza al *Regolamento edilizio*, e di quanto ritenuto necessario per rimuovere lo stato di pericolo.

Il soggetto destinatario del provvedimento, ultimate le opere di assicurazione e/o gli accertamenti, è tenuto a presentare al *Servizio Sicurezza Abitativa*, tramite invio telematico a mezzo PEC, al protocollo generale del Comune di Napoli e al medesimo Servizio, il relativo **certificato di regolare esecuzione dei lavori di eliminato pericolo** (Modello CEP) redatto secondo il modello periodicamente aggiornato prelevabile dal sito istituzionale del Comune di Napoli alla area tematica "Urbanistica, Patrimonio, Politiche per la Casa, Cimiteri cittadini" sottosezione "*Servizio Sicurezza Abitativa"*, dal quale deve risultare che a seguito degli accertamenti effettuati e degli interventi eseguiti è stato eliminato ogni pericolo per la pubblica incolumità per la tutela delle persone e integrità dei beni specificando se le zone interdette possono essere praticate oppure se persistono limitazioni alla praticabilità. Lo stesso, inoltre, deve contenere in calce la seguente dicitura: «si solleva l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità nei confronti di terzi per quanto intimato nella diffida».

Il medesimo soggetto viene informato che:
- eventuali danni a persone e cose derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento saranno a carico dello stesso soggetto destinatario del medesimo provvedimento;
- l'accesso alle aree interdette sarà consentito esclusivamente ai tecnici abilitati e alle ditte incaricate per l'effettuazione del ripristino delle condizioni di sicurezza;

- in caso di inottemperanza sarà inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati di cui agli articoli 650 e 677 del *Codice Penale*, salvo ogni ulteriore provvedimento e sanzioni previste dalla normativa vigente, anche nel caso di presentazione di CEP difforme alle modalità indicate;
- per l'esecuzione delle opere definitive di sistemazione dell'immobile si dovrà acquisire idoneo titolo edilizio, nonché i relativi atti di assenso rilasciati dagli enti competenti;
- va regolarizzata presso il servizio competente l'eventuale occupazione di suolo pubblico interessato dall'interdizione delle aree e/o dall'installazione di opere di messa in sicurezza ai sensi del vigente *Regolamento COSAP*;
- il presente provvedimento potrà essere impugnato al *Tribunale Amministrativo Regionale della Campania* entro il termine di 60 giorni dalla notifica, ovvero, entro 120 giorni con ricorso straordinario al *Presidente della Repubblica* nei modi previsti dal *Codice del processo amministrativo* approvato con Dlgs n.104 del 2 luglio 2010 smi.

Il presente provvedimento è sottoscritto digitalmente.

Il Sindaco
Gaetano Manfredi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo n.82 del 7 marzo 2005 smi, Codice amministrazione digitale. Il presente provvedimento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'articolo 22 del Dlgs n.82/2005 smi.